



FIB

Federazione Italiana Bocce

COMITATO REG./PROV. BOLZANO

c/o Bocciodromo Cittadino
v.le Trieste 17/B
39100 B O L Z A N O (BZ)
Tel./fax: 0471/204208
E-mail: bolzano@federbocce.it

Spett.le Segreteria Comitato F.I.B. Bolzano

c/o Bocciodromo Cittadino

v.le Trieste 17/B

39100 B O L Z A N O (BZ)

Proc. n. 01/2015

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

F.I.B.

FATTO

In data 10.12.2015 il Giudice Sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato F.I.B. Bolzano, il referto arbitrale del direttore di gara, Sig. Rindone Giovanni, redatto durante il torneo denominato "1° Memorial Luigino Bussi", organizzato il giorno 06.12.2015 dalla Bocciofila Laives.

Nel referto suddetto il direttore evidenziava la denuncia del commissario di campo, Sig. Salmaso Ottorino, nei confronti dell'atleta JOPPI MARCO, tessera n° 396785, appartenente all'Ass. Bocc. Bolzano; lo stesso rivolgeva parole offensive e ingiuriose all'arbitro di un'altra partita (in fase di svolgimento sulla corsia attigua) e al commissario di campo, a seguito di una decisione arbitrale ritenuta da lui ingiusta.

DIRITTO

Letta la denuncia e considerato lo sviluppo della vicenda, il Giudice rileva che dal comportamento descritto risulta, in maniera evidente, la violazione di cui all'art. 61, commi 1-2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, che rispettivamente citano: "I Tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri Tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara" e "Le Società Affiliate, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri Dirigenti, Soci e Tesserati, nonché dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle Società Affiliate avversarie". Il Giudice rileva altresì che il comportamento assunto dall'atleta è riconducibile a quanto sancito dall'art. 61, comma 3, lett. d), ossia "comportamento offensivo, ingiurioso e provocatorio".

P.Q.M.

Questo Giudice Sportivo Territoriale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, in applicazione degli artt. 61, comma 5, lett. b) e comma 7, lettera b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina:

SANZIONA

il Sig. JOPPI MARCO con la squalifica di mesi 1, con decorrenza dal 15.12.2015 al 15.01.2016.

SANZIONA

l'Ass. Bocc. Bolzano con il pagamento della multa pari ad €154,94 da versare alla Segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione della decisione, indipendentemente dalla presentazione di eventuali ricorsi. Il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione comporta la sospensione della Società Affiliata e dei suoi Tesserati da ogni attività federale. La sospensione è revocata solo dopo il pagamento della somma dovuta (art. 60, comma 6 Regolamento di Giustizia e Disciplina).

- Manda alla Segreteria del Comitato F.I.B. Bolzano per gli adempimenti del caso.

Bolzano, 11.12.2015

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Giulia Servadio

AVV. GIULIA SERVADIO

Via A. Diaz, 20 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 1942031 - Fax 0471 1942042

P.I. 02765760216